



COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

PROVINCIA DI CHIETI

Via Piane, 12 - 66030 Santa Maria Imbaro (CH) - C.F. 00210400693 - Codice Univoco UF0M3Q
Tel. +390872579025 pec: comune.smimbaro@legalmail.it e mail: info@comune.santamariaimbaro.ch.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 11

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 22-06-2026

Oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità.

IL SINDACO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti locali”, con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
- il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che:
 - a) all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che, lo stesso decreto, all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
 - b) all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- la legge 21/11/2000 n. 353 recante la disciplina quadro in materia di incendi boschivi;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo n. 9/APC del 05/07/2023, relativa al Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art. 3 L. 353/2000-Triennio 2023-2025;
- il D.Lgs. n. 152 del 2006” Norme in materia ambientale”;
- il R. D. n° 3267 del 30-12-1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale;
- la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo prot. 0127394/26 del 30/03/2026, Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi Anno 2026, nella quale viene stabilito convenzionalmente, salve diverse determinazioni, il periodo di massima pericolosità relativo alla stagione AIB anno 2026;
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 0054178 del 29/05/2026 “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 – Individuazione dei tempi di svolgimento di lotta attiva agli incendi boschivi e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”, con la quale viene individuato l’arco temporale di svolgimento dell’attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 dal 15 giugno al 15 ottobre;

Ritenuto, nelle more dell’approvazione del Piano AIB regionale e dell’emanazione dei relativi provvedimenti, di adottare apposita Ordinanza a tutela della pubblica e privata incolumità relativamente alla specificità del territorio del Comune di Santa Maria Imbaro in relazione al rischio incendio per il periodo estivo;

Considerato che:

- un aspetto di particolare importanza è riconducibile al fatto che nella passata stagione, nel periodo successivo a quello di riferimento dalla campagna AIB, si sono registrati “picchi” da considerarsi eccezionali, sia per numero per che per l’estensione delle superfici danneggiate;
- il fenomeno sopra descritto degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, ha provocato gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel Piano regionale di previsione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della 353/2000;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con la PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per attività agro-pastorali nel rispetto delle norme dei regolamenti vigenti;

Ritenuto necessario, porre in essere le più opportune azioni di carattere preventivo volte alla eliminazione o al contenimento delle situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi;

Ravvisata la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, pubblica e privata incolumità, salvaguardia delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e delle aree di pregio ambientale e naturalistico;

O R D I N A

ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, della salute pubblica, della salvaguardia delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e delle aree di pregio ambientale e naturalistico, con inizio il 15 giugno 2026 e termine 15 ottobre 2026, come da atto di indirizzo adottato dal Ministero dell'Interno giusta Circolare n. 0054178 del 29/05/2026, l'attuazione delle seguenti disposizioni:

1. Divieti:

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutto il territorio del Comune di Santa Maria Imbaro ove presente vegetazione e aree boscate, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con la PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo eventuali atti autorizzativi specifici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per attività agro-pastorali nel rispetto delle norme dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2. Disposizione per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica di coadiuvare la strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratto di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette istituite con Legge regionale, si applica la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3. Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della Legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici ecc.) di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari della presente ordinanza tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4. Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e di temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri (salvo diversamente disposto dalle norme regionali) e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/on confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore ai 5 metri.

6. Divieto per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola foraggera è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità (salvo diversamente disposto dalle norme regionali).

7. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio comunale, è fatto divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri (salvo diversamente disposto dalle norme regionali) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

8. Disposizioni per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie
Obbligo di manutenzione durante tutto il periodo di "grave pericolosità per gli incendi", di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e, inoltre, di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

9. Disposizioni per i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo, con obbligo di manutenzione di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, o che fronteggiano le strade o le aree pubbliche di qualsiasi tipo ed importanza, situati nel territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali e produttive, lungo la fascia costiera e zone turistiche)

Obbligo per tali soggetti di:

- provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica o le infrastrutture della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- procedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc. che possano costituire pericolo per l'innesco di incendi;
- provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- rimuovere gli alberi, le siepi ed ogni altra specie arborea piantumata a distanza non regolamentare dalle strade comunali urbane ed extraurbane;
- provvedere all'eliminazione del pericolo di innesco e propagazione di incendi causati dalla presenza di abbondante sterpaglia, materiali e cespugli sulle aree private ed in prossimità di strade di comunicazione e di spazi pubblici.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

10. Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di seguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture realistiche o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque/dieci metri (salvo diversamente disposto dalle norme regionali), libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

11. Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

12. Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

13. Distanza della vegetazione ai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

14. Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che su tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

15. Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa ad un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Decorso inutilmente il termine assegnato per l'esecuzione degli interventi preventivi prescritti, il Comune, fatti salvi i casi di urgenza e previo eventuale atto di diffida ove previsto dalla normativa vigente, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari in danno del soggetto obbligato. Tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi sostitutivi, comprese quelle tecniche, amministrative e operative, saranno poste integralmente a carico del trasgressore e recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni e l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento.

16. Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi.

DISPONE ed INFORMA

Che, la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria Imbaro e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo
- Presidente Giunta Regionale d'Abruzzo
- Prefettura di Chieti
- Comando Prov.le VV.FF. Chieti
- Stazione Carabinieri Fossacesia
- Stazione Carabinieri Forestale Lanciano
- Tenenza Guardia di Finanza Lanciano
- Questura di Chieti
- Comando Prov.le Carabinieri e Carabinieri Forestale
- Comando Polizia Locale Comune di Santa Maria Imbaro
- ANAS
- Provincia di Chieti
- SASI
- Consorzio di Bonifica Centro
- Giunta comunale
- Ufficio tecnico comunale

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale la Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Maria Giulia DI NUNZIO

